



Istituto Comprensivo Statale CARAPELLE (FG)



REGOLAMENTO DISCIPLINARE ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CARAPELLE

Obiettivo del presente Regolamento è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (docenti, alunni, personale ATA, genitori) le regole su cui si basano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Comprensivo Statale Carapelle; infatti come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

In particolare, gli alunni godono di particolari diritti ma accanto ai diritti esistono alcuni doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno feconda di risultati.



La scuola è un sistema sociale aperto, ispirato ai principi costituzionali di libertà, dignità, tutela e promozione della persona.

La scuola è luogo di formazione della persona e di educazione della stessa mediante lo studio; persegue obiettivi culturali educativi finalizzati all'evoluzione delle conoscenze, allo sviluppo della coscienza critica e all'inserimento nella vita attiva.

La scuola è una comunità di dialogo volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli alunni la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante/alunno, nel rispetto della pari dignità e nella diversità dei ruoli.

Il Consiglio di Istituto

- VISTO** il RD del 26.04.1928
- VISTO** il DPR n. 249 del 24.6.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR n. 235 del 21.11.2007
- PREMESSO** che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” 1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.5.1991
- PREMESSO** che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (C. M. n. 371 del 2.9.1998)
- VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”
- VISTA** la C.M. prot. n. 3602 del 31.7. 2008
- VISTA** la legge n. 169 del 30.10.2008
- VISTO** il DPR 1518 del 22.12.1967 art. 42
- VISTA** la legge n. 241 del 7.8. 1990 e successive modificazioni
- VISTE** le Raccomandazioni del 25.11.2005
- VISTA** la legge n. 172 del 4.12.2017
- SENTITO** il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 29.10.2018

A D O T T A

il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art.1 Principi generali e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del DPR. n. 249 del 24.6.1998 e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il DPR n. 275 dell'8.3.1999, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
È coerente e funzionale al Piano triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241 del 7.8. 1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.
4. I provvedimenti disciplinari adottati hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
9. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
10. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 9, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 10.
12. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 11, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
13. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 8 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
14. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
15. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 Diritti degli studenti

Ogni studente ha diritto:

1. ad essere rispettato come individuo con le sue caratteristiche e la sua personalità dai compagni, dagli insegnanti, dal Dirigente scolastico e dal personale della scuola
2. ad una formazione culturale qualificata ed integrale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento scolastico e professionale, l'identità della persona aperta alla pluralità delle idee
3. ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza
4. ad esprimere liberamente il proprio pensiero e a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nel rispetto della libertà di parola, di religione e della cultura dei compagni e delle persone che nella scuola operano
5. ad una valutazione trasparente e tempestiva volta a favorire processi di autovalutazione
6. ad un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola
7. all'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel PTOF
8. ad iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio
9. alla tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale

10. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono

Art. 3 Doveri degli studenti

Al fine di consentire una piena applicazione dei diritti di cui è portatore gli studenti sono tenuti:

1. a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1
2. a frequentare regolarmente le lezioni e a presentarsi con puntualità alle stesse portando il materiale necessario, nonché il diario/libretto personale
3. ad assolvere diligentemente gli impegni di studio, svolgendo i compiti assegnati
4. ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi, accogliendo ogni tipo di diversità
5. a mantenere un comportamento corretto che favorisca il proprio e altrui apprendimento
6. avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento, nel rispetto sia dell'istituzione scolastica sia della convivenza civile
7. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza degli ambienti in cui si vengono a trovare, dettate dai regolamenti specifici
8. ad utilizzare correttamente gli arredi, le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola o al materiale altrui
9. a non portare a scuola oggetti estranei all'uso scolastico o che possono arrecare danno a sé o agli altri
10. a non uscire dall'aula e a rimanere al proprio posto durante il cambio delle lezioni o in assenza del docente
11. a depositare, una volta in aula, il telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico
12. ad esimersi dal pubblicare immagini, informazioni personali, commenti riconducibili a fatti e persone correlate all'ambiente scolastico
13. a mantenere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola condividendo la responsabilità con le altre componenti dell'istituto

Art. 4 Disposizioni organizzative e di sicurezza

Scuola dell'infanzia e scuola primaria

1. Nella Scuola dell'infanzia l'ingresso a scuola avviene dalle ore 8,05 alle ore 9,05; chiunque arrivi dopo questo orario dovrà recarsi in segreteria per giustificare.
Gli alunni vengono accompagnati fino alla porta di ingresso, dove un collaboratore scolastico vigila l'entrata e l'uscita di genitori ed alunni che sono accolti dai docenti nella propria sezione.
2. La merenda avviene alle ore 10,30.
Il menù è unico in tutte le sezioni. Con l'avvio della mensa i bambini iscritti alle sezioni a tempo normale con mensa non faranno merenda.
3. Per le sezioni a tempo normale con mensa dalle ore 12,00 viene servito il pranzo.

Rispetto al menù stabilito sono ammesse variazioni per gli alunni che presentano:

- intolleranze alimentari dichiarate con certificato medico
- motivazioni religiose.

4. L'uscita per gli alunni che frequentano le sezioni a tempo ridotto e a tempo normale prima dell'inizio della mensa, inizia alle ore 12,55 e termina alle ore 13,05.

Gli sono accompagnati dai docenti alla porta di uscita, dove il collaboratore chiama i genitori che entrano nell'atrio secondo una scansione temporale e i docenti li affidano ai genitori o alle persone da loro delegate. Qualora i genitori non riescano a prelevare i propri figli nell'arco temporale prestabilito, potranno farlo al termine dell'uscita di tutte le sezioni.

5. Nella Scuola primaria l'ingresso in aula è consentito al suono della campanella, sotto la sorveglianza del responsabile di plesso e dei collaboratori scolastici, secondo il seguente orario:

- ore 8,15 plesso in via Matteotti
- ore 8,30 plesso in via Garibaldi.

L'intervallo si svolge dalle ore 10,30 alle ore 10,40.

6. Nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria le assenze sono registrate quotidianamente dalle insegnanti sul registro di classe; in caso di assenza prolungata degli alunni, l'insegnante che non ne conosce il motivo ne darà comunicazione alla segreteria che ricorderà ai genitori l'obbligo scolastico.

7. Le insegnanti della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria segnalano al Dirigente scolastico i ritardi ripetuti nel ritiro degli alunni.

8. Nel caso di impedimento improvviso i genitori degli alunni della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria, che non abbiano depositato in segreteria delega abituale, sono tenuti a dare comunicazione telefonica alla scuola, indicando l'adulto autorizzato che sarà munito di delega scritta e documento di identità.

9. Gli alunni della Scuola primaria che entrino con dieci minuti di ritardo devono giustificare per iscritto. I ritardi ripetuti per cinque volte sono segnalati dalle insegnanti al Dirigente scolastico.

Gli ingressi alla seconda ora sono consentiti nel numero di cinque volte nel corso dell'anno scolastico. Non sono ammessi ritardi oltre la seconda ora, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

Scuola secondaria di primo grado

10. Gli alunni entrano a scuola al suono della campanella alle ore 8,25, sorvegliati dai collaboratori del Dirigente scolastico e dal personale non docente.

11. Gli alunni che si presentino a scuola oltre le ore 8,35 senza il permesso dei genitori, sono ammessi in classe previa autorizzazione, su apposito modulo, del Dirigente scolastico o di uno dei suoi collaboratori. In caso di ritardi prolungati o ripetuti nel tempo per almeno tre volte, i docenti informeranno il Coordinatore di classe che avvertirà la famiglia e in caso di recidiva segnalerà la situazione al Dirigente scolastico.

12. L'ingresso giustificato alla seconda ora di lezione è ammesso per iscritto sul libretto delle giustifiche o su apposito modulo, compilato e firmato dai genitori o da persona da loro delegata, da presentare al docente. Non saranno concessi permessi di entrata oltre l'inizio della seconda ora, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.
13. La giustificazione delle assenze, dei ritardi e la richiesta di uscita anticipata devono avvenire attraverso l'apposito libretto che i genitori devono ritirare in segreteria depositando la loro firma.
14. Le giustificazioni delle assenze, riportate sul libretto personale, devono essere presentate al docente della prima ora del giorno successivo all'assenza, il quale provvederà ad annotarle sul registro di classe.
15. In caso di mancata giustificazione reiterata i docenti sono tenuti ad avvertire i genitori attraverso la segreteria della scuola.
16. L'uscita anticipata degli alunni è subordinata ad un'esplicita richiesta scritta di un genitore o di una persona da loro delegata ed è concessa dal Dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori, con apposito permesso.
17. Durante i cambi di ora gli alunni dovranno rimanere all'interno dell'aula e mantenere un comportamento corretto.
18. L'intervallo si svolgerà dalle 10,15 alle 10,25, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della seconda ora.
Al fine di evitare affollamenti gli alunni potranno recarsi al distributore automatico rispettando il seguente ordine e sempre uno alla volta per classe:
 - dalle 9,50 alle 10,00 gli alunni del piano seminterrato
 - dalle 10,00 alle 10,10 gli alunni del piano terra
 - dalle 10,15 alle 10,25 gli alunni del primo piano.
19. Gli alunni possono accedere ai bagni uno alla volta, è consentita l'uscita contemporanea di un maschio e di una femmina previa autorizzazione del docente. Salvo esigenze particolari e urgenze evidenti non è consentito l'utilizzo dei bagni:
 - prima delle 9,30
 - dopo le 12,40
 - durante la ricreazione
 - a ridosso del cambio dell'ora.
20. L'accesso ai laboratori, all'aula musicale, alla palestra o ad altri locali, alla pari di ogni trasferimento, dovrà avvenire garantendo sempre la custodia attenta degli alunni.
21. Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici dovranno essere presenti nelle aree loro assegnate e facilmente reperibili per interventi richiesti dagli insegnanti e per eventuali necessità degli alunni.
22. I telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici atti a riprendere e a registrare, il cui uso non sia autorizzato per l'attività didattica, devono essere tenuti spenti e devono essere consegnati al docente della prima ora.

23. Al termine delle lezioni, gli alunni lasceranno ordinatamente le aule, accompagnati dai propri docenti. Nel corso del primo quadrimestre gli alunni del piano terra e di quello seminterrato usciranno al suono della prima campanella, mentre quelli del primo piano usciranno al suono della seconda campanella; nel secondo quadrimestre avverrà il contrario, pertanto, gli alunni del primo piano usciranno al suono della prima campanella e gli alunni del piano terra e di quello seminterrato usciranno al suono della seconda campanella.
24. Gli alunni che hanno effettuato la scelta delle attività pomeridiane sono tenuti alla frequenza di tali lezioni pertanto non potranno essere concessi permessi per altre attività scolastiche
25. Fatta eccezione per tutti coloro i quali per motivi di lavoro devono accedere ai locali scolastici (docenti, collaboratori scolastici, operatori medici, componenti del consiglio di classe e genitori per le riunioni) nessun'altra persona può, senza autorizzazione del Dirigente scolastico, avere l'accesso a scuola anche solo per la consegna di materiale o altro agli alunni.

Disposizioni comuni

26. I genitori possono delegare altre persone maggiorenti al ritiro del figlio, comunicando alla segreteria il loro nominativo e il numero di un documento di riconoscimento.
27. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico a fronte di domanda scritta da parte della famiglia.
28. L'uscita in autonomia è consentita previa autorizzazione dei genitori anche qualora questa comprenda l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico.
29. I docenti non possono somministrare farmaci, nel caso di particolari condizioni di salute che possono richiederne la somministrazione a scuola in orari precisi nel corso della giornata, i genitori inoltreranno una richiesta al Dirigente scolastico.
In tutti i casi di emergenza in orario scolastico si cercherà nell'immediato di contattare i familiari dell'alunno. In casi gravi si ricorrerà alle prestazioni del Pronto Soccorso e contemporaneamente si cercherà di contattare la famiglia dell'alunno.
30. L'alunno che sia rimasto assente dalla scuola per malattia per più di cinque giorni può essere riammesso presentando un certificato del medico curante indicante l'idoneità alla frequenza.
31. Per i festeggiamenti e particolari ricorrenze non si possono portare a scuola cibi confezionati in casa; sono ammessi prodotti industriali provvisti di apposita etichetta riportante gli ingredienti ed eventuali tracce di allergeni nonché la data di scadenza o prodotti industriali che riportino il riconoscimento HACCP. Si raccomanda di conservare lo scontrino fiscale, come attestazione di acquisto.
32. Le famiglie, tramite la scuola, stipulano una polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile. Nel caso di infortunio durante l'orario scolastico o durante viaggi di istruzione e visite guidate i genitori devono rivolgersi alla segreteria per avviare la procedura inerente.
33. Durante l'anno scolastico, i docenti e gli insegnanti sono disponibili ad incontri con i genitori anche in momenti al di fuori di quelli stabiliti dal calendario annuale degli impegni secondo le indicazioni di disponibilità dei docenti e degli insegnanti. I genitori possono concordare un appuntamento tramite annotazione scritta sul quaderno o sul diario.

- I docenti e gli insegnanti, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invieranno alle famiglie degli alunni una richiesta di convocazione, anche tramite il quaderno o il diario.
34. I genitori sono tenuti al rispetto delle regole della scuola che riguardano gli orari di ingresso e di uscita, la lettura di avvisi e la tempestiva risposta alla richiesta di autorizzazioni e documenti, la partecipazione attiva ad assemblee e incontri scuola – famiglia.
 35. Il Dirigente scolastico riceve per appuntamento previa appuntamento.
 36. I genitori possono accedere allo sportello di segreteria nei giorni e negli orari indicati sul sito della scuola <http://www.scuolacarapelle.it>

Art. 5 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti non corretti, individuati in ordine alla gravità e di seguito riportati, che, in violazione dei doveri degli studenti e del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica (di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998), possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni e per qualsiasi attività in orario extrascolastico prevista dall'istituto.

1. Si configurano come **mancanze lievi:**

- a. presentarsi alle lezioni in ritardo e non giustificare le assenze entro tre giorni
- b. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico richiesto
- c. disturbare l'attività didattica con interventi inopportuni impedendo ai compagni di seguire con attenzione
- d. assumere comportamenti poco corretti durante il cambio dell'ora, nell'intervallo e negli spostamenti interni (ad esempio: spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula o nell'edificio, spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula, correre a velocità eccessiva all'interno dell'istituto, sporcare l'aula...)
- e. indossare un abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico

2. Si configurano come **mancanze gravi:**

- a. tenere acceso ed utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici atti a riprendere o registrare (MP3, MP4, videogiochi, ecc.), durante le attività scolastiche
- b. mancare di rispetto con parole, atteggiamenti e azioni al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni
- c. usare un linguaggio non consono all'ambiente scolastico
- d. appropriarsi o danneggiare le strutture, gli arredi, ogni tipo di materiale o strumentazione di proprietà della scuola, del personale, dei compagni per un comportamento imprudente o inappropriato (imbrattare e/o scalfire banchi, muri, sedie, sanitari...)
- e. impedire la comunicazione scuola - famiglia e falsificare le firme sul libretto delle giustifiche, sulle annotazioni dei docenti e sugli avvisi
- f. fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola

3. Si configurano come **mananze gravissime**:
- a. usare parole, gesti, comportamenti offensivi e /o intimidatori, discriminatori a contenuto/sfondo sessuale, di genere, di appartenenza religiosa e/o etnico-culturale, con qualsiasi mezzo, inclusi i *social network* (bullismo e cyberbullismo)
 - b. raccogliere in ambito scolastico e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, che violino la legge sulla privacy e non rispettino i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione
 - c. introdurre all'interno della scuola materiali e oggetti pericolosi e/o non compatibili con le attività didattiche
 - d. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola relative alla salvaguardia propria e altrui (sporgersi dai davanzali, salire e scendere le scale o percorrere il corridoio correndo e/o spingendo, manomettere gli estintori...)
 - e. allontanarsi dalla scuola in orario scolastico, senza permesso
 - f. ogni comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto poco corretto dal docente ovvero per reati penalmente perseguibili

Art. 6 Natura e classificazione degli avvertimenti e delle sanzioni

Per gli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica si ricorre ai seguenti avvertimenti e all'applicazione delle seguenti sanzioni **S**= sanzione):

S1 richiamo verbale

S2 annotazione scritta sul registro di classe o sul registro del docente e sul diario e/o libretto personale

S3 comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia

S4 convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe o del Dirigente scolastico

S5 confisca e consegna ai genitori

S6 ammonimento scritto

S7 sospensione dalle attività al di fuori dell'Istituzione scolastica (viaggi di istruzione e visite guidate)

S8 allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (da uno a cinque giorni fino a quindici giorni)

S9 allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni

S10 allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale ed eventualmente fino al termine delle lezioni con eventuale sospensione dallo scrutinio finale e dalla partecipazione all'esame di stato.

Nei casi delle sanzioni **S7**, **S8**, **S9** il provvedimento va notificato alla famiglia dell'alunno anche per mezzo telefonico e comunque entro il giorno successivo all'irrogazione della sanzione, nel caso della sanzione **S10** il provvedimento va comunicato alla famiglia dell'alunno per iscritto entro il giorno successivo all'irrogazione della sanzione.

Art. 7 Individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono irrogate agli alunni dai docenti, dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di classe e d'istituto. In particolare sono irrogate:

dai docenti le sanzioni da **S1** a **S5**

dal Consiglio di classe le sanzioni da **S7** a **S8**

dal Dirigente scolastico (su proposta dei docenti) le sanzioni da **S4** a **S6**

dal Consiglio di Istituto le sanzioni da **S9** a **S10**.

Art. 8 Violazioni e sanzioni

1. Nel caso di mancanze sanzionate con annotazione scritta riportata sul registro di classe o personale del docente il provvedimento deve essere notificato alla famiglia tramite comunicazione scritta sul diario e/o libretto personale. La comunicazione tramite diario e/o libretto personale deve essere controfirmata da un genitore.
2. Le mancanze sanzionate con ammonimento scritto del Dirigente scolastico devono essere comunicate per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.
3. La violazione di cui all'art. 5 comma lettera f) comporta anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
4. La mancanza di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) comporta la confisca del telefono cellulare, privo di SIM, o del dispositivo elettronico e la consegna al collaboratore del Dirigente scolastico che lo conserverà fino al suo ritiro da parte di uno dei genitori dell'alunno/a. In casi di reiterazione del comportamento, il telefono cellulare o il dispositivo elettronico saranno consegnati al Dirigente scolastico a cui i genitori dovranno rivolgersi per riottenerli.
5. Nel caso di possesso di materiale o oggetti pericolosi, questi saranno confiscati e restituiti dai docenti o dal Dirigente scolastico alla famiglia.
6. A fronte di mancanze lievi ripetute la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti potrà prevedere sanzioni più gravi.
7. Per le violazioni sanzionate con la sospensione dalle attività didattiche, compresi i viaggi di istruzione e le visite guidate, per una durata commisurata alla gravità del fatto fino a quindici giorni i provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti.
8. Mancanze gravissime reiterate o di particolare allarme sociale possono essere sanzionate:
 - con la sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai quindici giorni o fino al termine delle attività scolastiche, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto, dopo lo svolgimento della seduta del Consiglio di classe, dedicata all'esame del caso,.
 - attraverso l'allontanamento immediato e cautelare deciso dal Dirigente scolastico per ragioni di particolare gravità e/o pericolosità per la comunità scolastica nel suo insieme o per alcuni suoi membri. A seguito di questa procedura di urgenza, comunque, l'esame della situazione e la definizione della sanzione relativa sono di pertinenza degli organi collegiali.

Art. 9 Norme procedurali

1. In alcuni casi (S1 –S7), l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dall'immediatezza e tempestività della reazione. Queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli alunni, per essere comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate e vicine ai comportamenti irregolari, in modo da far percepire all'alunno il rapporto causa - effetto (comportamento irregolare - sanzione). Nei casi in cui le mancanze non siano gravissime sussistono, dunque, ragioni d'impedimento, derivanti da esigenze di celerità del procedimento, che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario e/o libretto personale dell'alunno.
 2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un organo collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (telefonata e/o fonogramma). Gli addebiti contestati devono esseri fondati su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente scolastico, dai suoi collaboratori o dal Coordinatore di classe, anche congiuntamente. A seguito dell'audizione, potrà seguire:
 - a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente scolastico ne darà comunicazione a tutti gli interessati
 - b. il rinvio degli atti al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
- Il Dirigente scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un alunno che si è reso responsabile di fatti gravissimi.
3. L'Organo collegiale viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio o in occasione del primo Consiglio di classe utile o se necessario anche al termine delle lezioni. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato dovranno essere esplicitati anche i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.
 4. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia in forma scritta a mezzo raccomandata al termine dell'istruttoria.
 5. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
 6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con l'alunno e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

8. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
9. Dei provvedimenti disciplinari, limitatamente all'allontanamento dalla comunità scolastica (o più gravi) viene allegata copia nel fascicolo personale dello studente.
10. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
11. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione all'istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre della sua esecuzione.
12. Nel caso in cui s'isciva alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunichi una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art.10 Impugnazione e ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di garanzia istituito all'interno dell'istituzione scolastica che deve esprimersi entro dieci giorni con decisione debitamente e congruamente motivata e comunicata formalmente dal Dirigente scolastico allo studente e alla sua famiglia.
2. L'atto di ricorso, in duplice copia e sottoscritto dal ricorrente, deve essere depositato in busta chiusa in segreteria, la quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito.
3. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'Organo di garanzia non si pronunzi entro il termine di dieci giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di classe, dello stesso Dirigente scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di garanzia.
6. Al fine di consentire la libera determinazione delle decisioni in merito al proprio mandato, l'Organo di garanzia accede in ogni momento agli atti concernenti la materia trattata, che vengono messi a disposizione dal Dirigente scolastico, ferma restando la tutela della riservatezza della persona ai sensi della legge.

7. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
8. Delle decisioni e dei lavori dell'Organo di garanzia fa fede apposito verbale.
9. Le deliberazioni assunte dall'Organo di garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro cinque giorni.
10. L'Organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre all'alunno la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio della dirigenza e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.
11. Nel caso in cui l'Organo di garanzia decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

Art. 11 Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia decide in merito ai ricorsi presentati dai genitori o da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni disciplinari irrogate agli alunni.
Si pronuncia, inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria anche contenute nel presente regolamento.
Chiunque vi abbia interesse può ricorrere all'Organo di garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.
2. L'Organo di Garanzia è composto:
 - dal Dirigente scolastico che lo presiede e designa il segretario verbalizzante.
 - da due rappresentanti eletti dei genitori
 - da un docente designato dal Consiglio di Istituto.Il docente viene designato dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio dei docenti.
3. L'elezione dei genitori avviene contestualmente a quella della loro componente nel Consiglio di Istituto o, in via transitoria, in occasione della elezione dei loro rappresentanti nei consigli di classe, sulla base di una lista di candidati che abbiano precedentemente espresso la propria disponibilità.
4. La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni:
 - hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni iscritti alla Scuola secondaria di primo grado
 - all'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento
 - gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori

- il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, segnando sulla scheda cognome e nome soltanto di un genitore
 - le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di tutte le operazioni relative al rinnovo del Consiglio di Istituto
 - risultano eletti i due genitori che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si effettua il sorteggio
 - individuati i genitori che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a far parte dell'Organo di garanzia, si procede alla proclamazione degli eletti: il primo graduato è proclamato membro effettivo, il secondo membro è proclamato membro supplente.
5. L'Organo di garanzia resta in carica per un triennio e viene rinnovato in coincidenza delle elezioni triennali del Consiglio di Istituto
 6. Le componenti dell'Organo di garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dal candidato immediatamente successivo per numero di preferenze per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza si procederà ad elezioni suppletive.
 7. L'Organo di garanzia è convocato dal presidente in seduta ordinaria con almeno tre giorni di preavviso, in caso di seduta straordinaria il preavviso è ridotto a un giorno.
 8. Le adunanze dell'Organo di garanzia sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il membro che non può intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
 9. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto e l'espressione del voto è palese. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono assunte a maggioranza; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.
 10. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame (il docente o il genitore devono assumere iniziative relative a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli o alunni appartenenti alla classe del proprio figlio o dei propri alunni) il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Art. 12 Attività riparatorie

Alcune sanzioni (S7; S8) possono essere riparate con le seguenti modalità:

1. ammissione di responsabilità da parte dell'alunno e richiesta dei genitori di apertura della procedura di riparazione in tempo utile per poter sospendere il provvedimento
2. individuazione da parte del Dirigente scolastico o da parte del Consiglio di classe o di Istituto delle attività riparatorie in cui utilizzare l'alunno e da ricercare nell'ambito di:
 - attività di supporto al personale collaboratore scolastico ove possibile in orari non coincidenti con le lezioni
 - sostegno materiale e/o all'apprendimento di alunni svantaggiati all'interno della scuola.

L'attività sarà comunque commisurata alle reali possibilità dell'alunno e corrispondente alla mancanza disciplinare.

Art. 13 Prospetto delle mancanze, sanzioni ed organi competenti ad irrogarle

Per violazione dei doveri di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni disciplinari secondo la specificazione riportata in tabella.

	MANCANZE LIEVI	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
a.	Presentarsi alle lezioni in ritardo e non giustificare le assenze entro tre giorni	<p>S2. Annotazione sul registro di classe</p> <p>Se reiterata: S3. Comunicazione telefonica alla famiglia</p> <p>S3. S4. Comunicazione scritta alla famiglia, con convocazione della stessa da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti o del Dirigente scolastico</p>	<p>S2. Docente della prima ora di lezione</p> <p>S3. Docente Coordinatore del consiglio di classe/del team dei docenti</p> <p>S3. S4. Coordinatore di classe/del team dei docenti Dirigente scolastico</p>
b.	Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico richiesto	<p>S1. Richiamo verbale</p> <p>S2. Annotazione scritta sul registro personale del docente o sul diario</p> <p>Se reiterata S4. Comunicazione scritta alla famiglia, con convocazione della stessa da parte del docente o del Coordinatore di classe/del team dei docenti</p>	<p>S1. S2. Docente</p> <p>S4. Docente Coordinatore di classe/del team dei docenti</p>

c.	Disturbare l'attività didattica con interventi inopportuni impedendo ai compagni di seguire con attenzione	S1. Richiamo verbale S2. Annotazione scritta sul registro di classe Se reiterata S4. Comunicazione scritta alla famiglia, con convocazione della stessa da parte del docente o del Coordinatore di classe/del team dei docenti	S1. S2. Docente S4. Docente Coordinatore di classe/del team dei docenti
d.	Assumere comportamenti poco corretti durante il cambio dell'ora, nell'intervallo e negli spostamenti interni (ad esempio: spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula o nell'edificio, spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula, correre a velocità eccessiva all'interno dell'istituto, sporcare l'aula...)	S1. Richiamo verbale dello studente S2. Annotazione scritta sul registro di classe Se reiterata S4. Comunicazione scritta alla famiglia, con convocazione della stessa da parte del docente o del Coordinatore di classe/del team dei docenti	S1. S2. Docente S4. Docente Coordinatore di classe/ del team dei docenti
e.	Indossare un abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico	S1. Richiamo verbale	S1. Docente
	MANCANZE GRAVI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
a.	Tenere acceso ed utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici atti a riprendere o registrare (MP3, MP4, videogiochi, ecc.), durante le attività scolastiche	S2. Annotazione scritta sul registro di classe S5. Confisca e consegna ai genitori Se reiterata S6. Ammonimento scritto	S2. Docente S5. Docente Collaboratore del Dirigente scolastico S6. Dirigente scolastico

<p>b.</p>	<p>Mancare di rispetto con parole, atteggiamenti e azioni al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni</p>	<p>S2. Annotazione scritta sul registro di classe S4. Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti</p> <p>Se reiterata S6. Ammonimento scritto S7. Sospensione dalle attività al di fuori dell'Istituzione scolastica (viaggi di istruzione e visite guidate) S8. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (da uno a cinque giorni fino a quindici giorni)</p>	<p>S2. Docente S4. Coordinatore di classe/del team dei docenti e/o personale docente interessato</p> <p>S6. Dirigente scolastico S7. S8. Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti/ team dei docenti</p>
<p>c.</p>	<p>Usare un linguaggio non consono all'ambiente scolastico</p>	<p>S1. Richiamo verbale S2. Annotazione scritta sul registro di classe S4. Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti</p> <p>Se reiterata S6. Ammonimento scritto S7. Sospensione dalle attività al di fuori dell'Istituzione scolastica (viaggi di istruzione e visite guidate) S8. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata</p>	<p>S1. S2. Docente S4. Coordinatore di classe/del team dei docenti</p> <p>S6. Dirigente scolastico S7. S8. Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti/team dei docenti</p>

		alla gravità del reato (da uno a cinque giorni fino a quindici giorni)	
d.	Appropriarsi o danneggiare le strutture, gli arredi, ogni tipo di materiale o strumentazione di proprietà della scuola, del personale, dei compagni per un comportamento imprudente o inappropriato (imbrattare e/o scalfire banchi, muri, sedie, sanitari...)	<p>S2. Annotazione scritta sul registro di classe</p> <p>S4. Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti</p> <p>Se reiterata</p> <p>S6. Ammonimento scritto</p> <p>S7. Sospensione dalle attività al di fuori dell'Istituzione scolastica (viaggi di istruzione e visite guidate)</p> <p>S8. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (da uno a cinque giorni fino a quindici giorni)</p>	<p>S2. Docente</p> <p>S4. Coordinatore di classe/ del team dei docenti</p> <p>S6. Dirigente scolastico</p> <p>S7. S8. Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti/team dei docenti</p>
e.	Impedire la comunicazione scuola - famiglia e falsificare le firme sul libretto delle giustifiche, sulle annotazioni dei docenti e sugli avvisi	<p>S2. Annotazione scritta sul registro di classe</p> <p>S4. Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti</p> <p>Se reiterata</p> <p>S6. Ammonimento scritto</p> <p>S7. Sospensione dalle attività al di fuori dell'Istituzione scolastica (viaggi di istruzione e visite guidate)</p> <p>S8. Allontanamento dalla</p>	<p>S2. Docente</p> <p>S4. Coordinatore di classe/del team dei docenti</p> <p>S6. Dirigente scolastico</p> <p>S7. S8. Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti/team dei docenti</p>

		comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (da uno a cinque giorni fino a quindici giorni)	
f.	Fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola	S2. Annotazione scritta sul registro di classe S4. Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti S6. Ammonimento scritto	S2. Docente S4. Coordinatore di classe/del team dei docenti S6. Dirigente scolastico
	MANCANZE GRAVISSIME	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
a.	Usare parole, gesti, comportamenti offensivi e /o intimidatori, discriminatori a contenuto/sfondo sessuale, di genere, di appartenenza religiosa e/o etnico-culturale, con qualsiasi mezzo, inclusi i <i>social network</i> (bullismo e cyberbullismo)	S4. Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti S7. Sospensione dalle attività al di fuori dell'Istituzione scolastica (viaggi di istruzione e visite guidate) S8. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (da uno a cinque giorni fino a quindici giorni) S9. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni S10. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di	S4. Coordinatore di classe/del team dei docenti S7. S8. Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti/team dei docenti S9. S10. Consiglio di Istituto

		pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale ed eventualmente fino al termine delle lezioni con eventuale sospensione dallo scrutinio finale e dalla partecipazione all'esame di stato.	
b.	Raccogliere in ambito scolastico e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, che violino la legge sulla privacy e non rispettino i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione	S4. Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti S9. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni	S4. Coordinatore di classe/del team dei docenti S9. Consiglio di Istituto
c.	Introdurre all'interno della scuola materiali e oggetti pericolosi e/o non compatibili con le attività didattiche	S2. Annotazione scritta sul registro di classe o S4. Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti S5. Confisca e consegna ai genitori Se usati in modo pericoloso: S7. Sospensione dalle attività al di fuori dell'Istituzione scolastica (viaggi di istruzione e visite guidate) S8. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (da uno a cinque giorni fino a quindici	S2. Docente S4. Coordinatore di classe/del team dei docenti S5. Dirigente scolastico S7. S8. Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti/team dei docenti

		giorni) S9. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni S10. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale ed eventualmente fino al termine delle lezioni con eventuale sospensione dallo scrutinio finale e dalla partecipazione all'esame di stato.	S9. S10. Consiglio di istituto
d.	Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola relative alla salvaguardia propria e altrui (sporgersi dai davanzali, salire e scendere le scale o percorrere il corridoio correndo e/o spingendo, manomettere gli estintori...)	S2. Annotazione scritta sul registro di classe S4. Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe/del team dei docenti o del Dirigente scolastico Se reiterata o particolarmente pericolosa S8. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (da uno a cinque giorni fino a quindici giorni)	S2. Docente S4. Coordinatore di classe/del team dei docenti, Dirigente scolastico S8. Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti/team dei docenti
e.	Allontanarsi dalla scuola in orario scolastico, senza permesso	S2. Annotazione scritta sul registro di classe o sul registro del docente S4. Convocazione della	S2. S4. Docente Coordinatore di classe/del team dei docenti

		<p>famiglia da parte del docente, del Coordinatore di classe/del team dei docenti, confisca e consegna ai genitori</p> <p>S6. sospensione dalle attività al di fuori dell'Istituzione scolastica (viaggi di istruzione e visite guidate)</p> <p>S7. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato (da uno a cinque giorni fino a quindici giorni)</p>	<p>S7. Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti/team dei docenti</p>
f.	<p>Ogni comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto poco corretto dal docente ovvero per reati penalmente perseguibili</p>	<p>S9. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni</p> <p>S10. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale ed eventualmente fino al termine delle lezioni con eventuale sospensione dallo scrutinio finale e dalla partecipazione all'esame di stato.</p>	<p>S9. S10. Consiglio di Istituto</p>